

## ALLEGATO 7

### Procedure di monitoraggio

#### Inquinamento microbiologico

I prelievi eseguiti secondo le modalità dell'Allegato D del decreto attuativo 30.03.2010 devono essere effettuati secondo le frequenze e il calendario di monitoraggio. Ciascun campionamento dovrà essere effettuato entro i quattro giorni successivi alla data stabilita da calendario (art.6 com. 4 D.Lgs 116/08). In presenza di condizioni meteo-marine tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi nella data prevista il campionamento deve avvenire il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative; tale posticipazione deve essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione e tempestivamente trasmessa alla Regione e al Ministero della Salute.

I controlli delle acque di balneazione devono essere effettuati con frequenza mensile, avendo l'accortezza di non far intercorrere più di 30 giorni tra due controlli consecutivi (all. IV punto 3 al D.Lgs 116/08).

Qualora durante un campionamento ordinario previsto dal calendario di monitoraggio si verifichi un superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del decreto attuativo 30.03.2010 devono essere attivate le seguenti misure di gestione:

1. inviare immediata comunicazione al Comune interessato, al fine dell'adozione dell'ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione per il tratto di mare non idoneo;
2. effettuare un controllo aggiuntivo dopo 72 ore dal campionamento che ha dato esito sfavorevole, al fine di identificare l'evento come "inquinamento di breve durata";

- a) a seguito dell'esito favorevole del controllo aggiuntivo inviare comunicazione al Comune interessato per l'adozione dell'ordinanza di revoca del divieto.

In tal caso è possibile procedere all'effettuazione di un ulteriore controllo dopo 7 giorni dalla fine dell'evento; questo ulteriore campione, può essere utilizzato per sostituire il campione sfavorevole ordinario, ai fini della classificazione dell'acqua di balneazione (all. IV punto 4 D.Lgs 116/08). Per ogni stagione balneare è possibile sostituire un solo campione per ciascuna acqua di balneazione, scartando quello con l'esito analitico peggiore (all. II D.Lgs 116/08 punto 2 lett. c) del comma 2, 3 e 4);

- b) a seguito dell'esito sfavorevole del controllo aggiuntivo a 72 ore occorre procedere ad ulteriori controlli, in giorni differenti e fino ad un massimo

di tre, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, prima del successivo controllo ordinario;

- al primo esito favorevole tali controlli sono sospesi; in tal caso inviare immediata comunicazione al Comune interessato per l'adozione dell'ordinanza di revoca del divieto;
- nel caso in cui l'esito analitico continui ad essere sfavorevole il controllo successivo sarà effettuato in corrispondenza della data del successivo campionamento ordinario.

### **Acque di balneazione ex art. 7 DPR 470/82**

Le acque non balneabili, (ex art.7 del DPR 470/82 e s.m.i. ) potranno essere riaperte alla balneazione, a seguito di:

1. dimostrazione da parte del Comune interessato dell'avvenuta rimozione delle cause che hanno determinato il divieto e comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto.
2. quattro campionamenti consecutivi favorevoli effettuati con cadenza quindicinale nei mesi di aprile e maggio;

Nelle acque riaperte alla balneazione il monitoraggio proseguirà con un doppio campionamento mensile; l'esito negativo di due campioni anche non consecutivi rilevato durante la stagione, anche per uno solo dei parametri previsti nell'allegato A del D.Lgs 116/08, determinerà il divieto alla balneazione per l'intera stagione balneare.

Nelle acque non riaperte alla balneazione devono essere avviati e/o ultimati interventi di risanamento. Dette acque devono essere comunque monitorate ed inserite nel calendario di monitoraggio. Dopo il risanamento, dovranno essere considerate come nuove e potranno essere classificate solo dopo 3 anni di monitoraggio eseguito dopo il risanamento.